

DIVULGAND

La tutela della biodiversità e del paesaggio



**BIODIVERSITÀ
E PAESAGGIO**



Il progetto “Divulgando”, realizzato da Cipa-at Grosseto, Cia Agricoltori Italiani Toscana e Agricoltura è Vita Etruria, con il finanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana (Sottomisura 1.2), punta a fornire contributi conoscitivi in termini di diffusione, di innovazioni e di sostenibilità ambientale ed economica della gestione aziendale. Gli obiettivi che “Divulgando” intende perseguire sono quelli di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell’innovazione attraverso azioni di informazione e di divulgazione destinate agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, operanti nelle zone rurali della Toscana.

Tutte le informazioni sul progetto Divulgando le trovate sul sito

www.divulgando.ciatoscana.eu

Che cos'è la biodiversità

«È la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità nell'ambito di ciascuna specie, tra le specie, nell'ambito degli ecosistemi».

DEFINIZIONE UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTA
ALL'EARTH SUMMIT DI RIO DE JANEIRO, 1992

La definizione di biodiversità, scaturita dall'*Earth Summit* di Rio de Janeiro nel 1992, prende in considerazione non solo la diversità genetica e quella di specie, ma anche quella di ecosistema. Inoltre, la Convenzione sulla diversità biologica di Rio si è posta anche altri obiettivi, individuando altri due livelli di biodiversità: la diversità culturale; la diversità del paesaggio.

La diversità culturale deriva dalle interazioni dell'uomo con l'ambiente quindi dai rapporti che si instaurano tra ambiente e popolazioni locali. La diversità del paesaggio, come frutto dell'intervento antropico sull'ambiente di vita.

Era chiaro già nella Convenzione sulla biodiversità, che tutela di risorse genetiche e mantenimento del patrimonio culturale e tradizionale dei territori, fossero due elementi strettamente legati tra loro.

È ormai stato sperimentato che la perdita di specie e varietà locali porta quasi sempre alla scomparsa di paesaggi, prodotti e culture locali. Ogni risorsa genetica autoctona si porta dietro un patrimonio di conoscenze da parte delle Comunità locali che hanno coltivato/allevato e custodito tale risorsa, e che ci hanno tramandato nel tempo le tecniche di coltivazione/allevamento e gli usi della stessa.

La normativa per la tutela di biodiversità e paesaggio

La normativa nazionale

- **Legge n. 124 del 14 febbraio 1994** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
- **Legge n. 101 del 6 aprile 2004** - Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
- **Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario del 14 febbraio 2008** approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.
- **D.M. del 6 luglio 2012** - Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.





- **Legge n. 194 del 1° dicembre 2015** - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
- **Legge Costituzionale dell'11 febbraio 2022** - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

Nell'articolo 9 della Costituzione viene introdotto un ulteriore comma: "La Repubblica [...] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

Nell'Articolo 41 della Costituzione è introdotto il seguente inciso: "La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali".

La normativa della Toscana

- **Legge Regionale n. 64 del 16 novembre 2004** - Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.
- **Regolamento n. 12/R del 3 marzo 2007.**
- **Regolamento di attuazione della L.R. 64/04.**

Il sistema per la valorizzazione di razze e varietà locali

Sistema nazionale per la valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale

A livello nazionale, la legge 1° dicembre 2015, n. 194, rappresenta lo strumento per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. La legge detta i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che ha il fine di tutelare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, dal rischio di estinzione e di erosione genetica. Tale Sistema si basa su alcuni elementi fondamentali:

- 1. l'**Anagrafe nazionale** della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
- 2. La **Rete nazionale** della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
- 3. Il **Comitato permanente** per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Nell'**Anagrafe**, istituita presso il ministero dell'agricoltura, sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.

La **Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare**, coordinata dal dicastero dell'agricoltura, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, è composta:

- a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma *ex situ*;
- b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

Svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ*, ovvero nell'ambito di aziende agricole, o *ex situ*.



Il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ha il compito di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante del ministero delle politiche agricole ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni, da un rappresentante del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del ministero dell'ambiente, da un rappresentante del ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente Stato/Regioni.

Chi sono gli agricoltori custodi? Gli agricoltori che si impegnano nella conservazione *in situ*, quindi nell'ambito della propria azienda agricola, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, sia di origine vegetale che animale, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Chi sono gli allevatori custodi? Gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario, animali, locali, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.

La conservazione che deve seguire le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

Conservazione *in situ* ed *ex situ*. Il ministero delle politiche agricole, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano:

- I soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia, per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
- Gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione *in situ*, ovvero nell'ambito delle aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Sistema regionale

In Toscana, la prima legge volta alla tutela delle risorse genetiche autoctone, fu la Legge Regionale n. 50/1997, poi sostituita e completata dalla Legge Regionale n. 64 del 16 novembre 2004 *“Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”*, attualmente in vigore.

Il Regolamento applicativo della legge 64 è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 1° marzo 2007.

Gli strumenti su cui si basa il Sistema regionale stabilito dalla L.R. 64/2004 sono:

- 1. Repertori regionali.
- 2. Banca regionale del germoplasma.
- 3. Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche.
- 4. Coltivatori custodi.
- 5. Contrassegno.



Le attività relative ai Coltivatori custodi, alla Banca regionale del germoplasma e alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche è gestita e coordinata dall'ente Terre Regionali Toscane.

I **Repertori regionali** sono la banca dati - consultabile all'indirizzo internet <http://germoplasma.regione.toscana.it> - nella quale sono iscritte le razze e le varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale, in particolare quelle a rischio di estinzione. Per ogni razza e varietà locale è indicata la zona tipica di produzione.

La **Banca regionale del germoplasma** è volta a garantire la tutela, mediante la conservazione *ex situ*, delle risorse genetiche autoctone regionali. In realtà è un sistema di banche (sezioni) del germoplasma (banche dei semi, campi-collezione, ecc.) che svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale genetico in essa conservato, da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

La Regione Toscana ha, individuato varie banche del germoplasma incaricate per la conservazione *ex situ* delle varietà locali iscritte al Repertorio regionale. Le varie banche vengono definite Sezioni della Banca regionale del germoplasma e sono suddivise per specie e per territorio. Per ogni specie e per ogni Sezione, vi è un responsabile tecnico o scientifico.

La **Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche** ha il compito di svolgere ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, allo scopo di garantire l'uso durevole della risorsa. Della Rete fanno parte di diritto i Coltivatori custodi e la Banca regionale del germoplasma.

Alla Rete possono aderire anche altri soggetti presenti sul territorio toscano, che intendono mantenere l'interesse per le varietà locali e a far conoscere e valorizzare le loro caratteristiche anche culturali. Nella Rete viene garantita: la conservazione *ex situ* (banche regionali del germoplasma) ed *in situ* (coltivatori custodi) delle varietà locali; la loro circolazione attraverso scambi, in modiche quantità di materiale genetico uti-



le per mantenere in vita la varietà o popolazione. Gli scambi devono avvenire solo negli ambiti locali o zone tipiche di produzione (definite come tali dalle Commissioni tecnico-scientifiche e indicate nel Repertorio), tra i soggetti aderenti alla Rete e nelle modiche quantità definite da Terre Regionali Toscane.

I **Coltivatori custodi** sono coloro che provvedono alla coltivazione *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei Repertori regionali. Provvedono alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione, diffondono la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui sono custodi, effettuano il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma.

Si diventa Coltivatori custodi solo su domanda presentata a Terre Regionali Toscane, dimostrando il regolare possesso di un terreno e la necessaria capacità professionale. Terminata l'istruttoria, l'ente Terre Regionali Toscane iscrive l'aspirante agricoltore in un elenco e sulla base dei criteri fissati dalla L.R. n. 64, può affidare l'incarico all'agricoltore, in seguito alla sottoscrizione di un'apposita convenzione.

Il Contrassegno è uno strumento per la valorizzazione dei prodotti tal quali o derivati, ottenuti da varietà o razze locali a rischio di estinzione. Sul contrassegno è riportata la seguente dizione "Ottenuto da varietà/ razza locale - Legge Regionale Toscana 64/2004".

Può essere concesso su richiesta, alle aziende agricole che presentano idonea certificazione da parte di un Organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata attestante la conformità del prodotto alle rispettive norme.

Come funziona il Sistema regionale toscano:

- Le risorse genetiche (sia razze che varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) vengono segnalate da soggetti diversi interessati al loro recupero, conservazione e valorizzazione. Prima di essere iscritte però nel Repertorio regionale, le domande di iscrizione che devono essere presentate alla Regione Toscana, devono andare incontro ad un'attenta istruttoria che verifichi la completezza della documentazione e le sottoponga alla valutazione delle specifiche Commissioni tecnico scientifiche.
- Le Commissioni tecnico scientifiche (specifiche per le Risorse genetiche autoctone animali; le Specie legnose da frutto; le Specie erbacee; le Specie ornamentali e da fiore; le Specie di interesse forestale) devono valutare: la congruità delle richieste avanzate; se vi sono caratteristiche distintive rispetto a risorse genetiche simili, largamente diffuse; il legame storico della risorsa genetica con il territorio di "origine"; il grado di rischio di estinzione della risorsa che si intende iscrivere.
- Solo a seguito di parere positivo delle Commissioni, la Regione Toscana iscrive con proprio decreto, la risorsa genetica nel Repertorio regionale.
- Avvenuta l'iscrizione della risorsa genetica nel Repertorio regionale, si procede all'attivazione del sistema di conservazione "in situ/on farm" realizzata con i Coltivatori custodi, ed "ex situ" realizzata della "Banca regionale del germoplasma" e le sue Sezioni.

Il ruolo delle attività agricole nella tutela del paesaggio

La definizione di paesaggio, così come determinata dalla Convenzione europea sul paesaggio (Strasburgo, 19 luglio 2000) comprende quella “determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. È quindi espressione della diversità del patrimonio culturale e naturale e fondamento dell’identità di una popolazione.

L’agricoltura, più di altre attività antropiche ha disegnato e disegna ancora oggi il paesaggio del territorio rurale e le stesse pratiche agricole, quando appropriate e sostenibili, contribuiscono a ridurre i rischi connessi all’abbandono, alla desertificazione e agli incendi delle foreste, soprattutto nelle zone marginali e svantaggiate. In molte zone del nostro paese, il paesaggio è diventato patrimonio culturale e naturale, oltre che importante attrazione turistica. Tra gli obiettivi chiave





della nuova Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027, è espressamente citato “salvaguardare il paesaggio e la biodiversità”. L’Obiettivo chiave è quello di contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e preservare di conseguenza gli habitat e i paesaggi. Il settore primario è un settore multifunzionale, capace di produrre una serie di beni oltre che di servizi utili alla collettività, non produce solo cibo o fibre o altre materie prime, ma può provvedere alla gestione sostenibile dell’ambiente, preservare il territorio, la biodiversità, mantenere la vitalità socio-economica delle aree rurali e può anche modificare il paesaggio influenzando la qualità della vita dei cittadini che abitano tali aree.

La visione moderna di tutela del paesaggio è necessariamente una visione dinamica, dove le attività dell’uomo, la cura dell’ambiente, lo sviluppo economico, debbano integrarsi per dare bellezza e vitalità ai territori e divenire chiave di sviluppo economico, partendo dalla consapevolezza che la permanenza delle attività agricole di qualità su una determinata area è presupposto indispensabile per il rilancio della qualità ambientale e paesaggistica dell’area stessa.

Un'opportunità per la valorizzazione economica dei territori

La Legge 194/2015, nello stabilire i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità, anche attraverso la tutela del territorio rurale, introduce uno strumento importantissimo ai fini agricolo e alimentare: le Comunità del cibo e della biodiversità.

Le Comunità derivano da accordi locali, tra agricoltori, Custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della biodiversità, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare ed enti pubblici.

Gli accordi possono avere come oggetto lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali, ma anche la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali, di sostegno alla ricerca scientifica in materia di agro-biodiversità, di recupero e trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, di selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione, ecc.

L'obiettivo principale delle Comunità del cibo viene raggiunto anche con la valorizzazione gastronomica delle risorse agricole tradizionali e poco conosciute.

Attraverso una rete territoriale di soggetti interessati coinvolti, tali Comunità rappresentano uno strumento fondamentale per far conoscere la estesa biodiversità dei territori e creare consapevolezza e cultura nell'ambito degli stessi. È in quest'ottica, che i prodotti locali, espressioni del territorio, possono acquisire maggiore valore anche sul mercato e promuovere al tempo stesso la comunità rurale di provenienza che è stata in grado non solo di preservare le risorse genetiche locali a rischio di estinzione, ma anche il territorio, l'ambiente, il suolo, e la salute.

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Sottomisura 1.2



Tutte le informazioni sul progetto
Divulgando le trovate sul sito
www.divulgando.ciatoscana.eu

